

Criminalia

Annuario di scienze penalistiche

2010

ESTRATTO



Edizioni ETS

GIUSEPPE CONTI

IL CODICE ETICO DEI MAGISTRATI
UN PASSO IN AVANTI O UN'OCCASIONE PERDUTA?

1. Correva l'anno 1994 quando l'Associazione nazionale magistrati, in esecuzione delle prescrizioni legislative per il pubblico impiego, pur con qualche riserva di carattere tecnico-giuridico e nella convinzione che si trattasse comunque di semplici indicazioni di principio e di mera condotta, adottava il primo "codice etico" della categoria, curando di impartire direttive alle quali il comportamento dei magistrati avrebbe dovuto ispirarsi. Tale complesso di regole, naturalmente, andava oltre quelle dettate dalla legge in materia di responsabilità disciplinare.

Il complesso di regole deontologiche dei magistrati, dunque, veniva elaborato dal sindacato di riferimento all'indomani della rivoluzione dei primi anni 90 del secolo scorso che ha visto protagonista l'ormai famoso "pool" della Procura milanese che come un'onda in piena travolgeva la maggior parte della discussa classe politica dell'epoca.

Ancorché di ispirazione legislativa, la elaborazione e l'adozione del "codice" segnava un momento importante, costituendo non soltanto un punto di condivisione di alti valori culturali e professionali, ma anche una significativa espressione di autonomia del corpo giudiziario, capace di regolare da sé termini e modalità di condotta e scongiurando in tal modo interventi esterni.

Per tutti questi anni, dal 1994 ai tempi nostri, la magistratura ha potuto riferirsi a quel codice deontologico che individuava regole di comportamento per la gran parte mirate a fornire all'esterno una immagine di forte credibilità conseguente la sua totale autonomia e forte dignità professionale.

2. Fra i diversi valori e principi fondamentali di carattere generale quali la correttezza, la imparzialità e la indipendenza vengono individuati una serie di doveri che dovrebbero guidare l'attività e il comportamento del "bravo" magistrato, come la sensibilità verso l'utente del servizio, la cura dei rapporti con gli altri operatori del settore, l'aggiornamento e la cura della preparazione.

Principi tutti certamente importanti ma di carattere talmente generale da apparire quasi vaghi e, considerato che si rivolgono ad una categoria culturalmente raffinata e di sicuro la più qualificata dell'impiego pubblico, riferibili

tutt'al più ad elementari regole di buon senso se non addirittura di buona educazione. Così a proposito delle regole di comportamento nell'esercizio della professione che dovevano ispirarsi a criteri di assoluto disinteresse personale, indipendenza ed imparzialità, ovvero quando veniva raccomandato che il rapporto con gli utenti del servizio giustizia e con i comuni cittadini fosse improntato a disponibilità e rispetto dell'altrui dignità.

A ben vedere, regole destinate non solo a rappresentare il presupposto essenziale della professione, ma utili a caratterizzare il comportamento dell'uomo prima ancora del magistrato in termini eticamente positivi e leciti rispetto a quella che diversamente verrebbe bollata come condotta moralmente inappropriata.

3. Si entra invece in un campo minato quando vengono disciplinati i criteri che dovrebbero regolare i rapporti con i diversi mezzi di informazione e la inevitabile importante ricaduta sul dovere di riserbo che dovrebbe caratterizzare l'attività del magistrato.

La delicatezza dell'argomento non può sfuggire neppure al più distratto degli osservatori, se solo si rammenta quale fosse il clima immediatamente precedente il 1994. Una magistratura improvvisamente fuori dal "palazzo", ben visibile e riconoscibile dall'uomo della strada (resta scolpita nella memoria dei meno giovani l'immagine del "pool" con il fiero Francesco Saverio Borrelli fra i suoi valorosi sostituti che riproduceva quella già famosa de "The Untouchables" di Braian de Palma con Kevin Kostner e Sean Connery). Un canale diretto e immediato fra le stanze di quel palazzo ed i cronisti che per mesi hanno recitato il rosario degli avvisi di garanzia con l'On.le Craxi che contendeva il triste primato al povero Severino Citaristi, raggiunto dalla cifra record di 72 avvisi. Una magistratura che inevitabilmente, con l'essenziale contributo dei mezzi di informazione, catturava il consenso di una moltitudine osannante e di quella parte politica risparmiata, chissà quanto giustamente, dal cataclisma giudiziario.

Di sicuro avvertendo la sensibilità del tema, forse sull'onda della emozione procurata dalla catena di suicidi da Gabriele Cagliari a Raul Gardini per citare i più noti, o forse per avere avvertito i pericoli che una popolarità abnorme e fuori luogo della figura del "bravo" magistrato, quello riservato e distaccato rispetto ai conflitti che vedevano le forze politiche contrapposte (il 6 dicembre 1994 il Dr. Antonio Di Pietro dismetteva la toga e forte proprio di quell'inquietante consenso decideva di entrare in politica diventando ministro dei Lavori Pubblici con il Governo Prodi) l'Associazione nazionale magistrati

curava di disciplinare con particolare cura l'aspetto relativo ai rapporti con il mondo della informazione.

Il codice deontologico si premurava, in particolare, di raccomandare che il magistrato non sollecitasse la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività; salvo i casi in cui fosse tenuto al segreto, prevedeva che gli venisse consentito di fornire notizie sulla sua attività giudiziaria solo per una corretta informazione dei cittadini. Tutto ciò curando di evitare la costituzione o l'utilizzazione di canali informativi personali riservati o privilegiati. Naturalmente, salvo il principio di libertà di manifestazione del pensiero, al magistrato veniva raccomandato equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni e interviste ai giornalisti e agli altri mezzi di comunicazione di massa. In sintesi si può affermare che l'obiettivo fosse quello di curare il bilanciamento fra diversi interessi meritevoli di tutela, scongiurando l'abuso della citata libertà di manifestare le proprie opinioni. Una deroga al generale principio di riservatezza al fine di fornire una corretta informazione, consentire l'esercizio del diritto di cronaca ed evitare pregiudizi per la reputazione e l'onorabilità dei cittadini.

Nella consapevolezza che non fosse ipotizzabile un distacco totale dalla realtà circostante sempre più caratterizzata e condizionata dal mondo dei media, deve ritenersi che l'obiettivo fosse quello di assicurare una informazione corretta sul contenuto di atti giudiziari che in qualche misura avessero un rilievo apprezzabile per la pubblica opinione, evitando nel contempo ogni tentativo di strumentalizzazione politica dell'attività giudiziaria, sempre più mirata a guadagnare un facile consenso.

4. Se può essere arbitrario ritenere che l'adozione del codice deontologico del 1994 fosse diretta conseguenza dei gravi e tumultuosi fatti che sconvolsero la vita politica italiana in quei primi anni novanta, appare certamente ragionevole ritenere che gli stessi accadimenti hanno di sicuro influito sui termini di realizzazione di un punto di riferimento etico capace di indicare autorevolmente, perché condivisi, i principi ispiratori fondamentali nel campo della condotta professionale.

All'ombra del delicatissimo ed irrisolto problema dei rapporti fra magistratura e mezzi di informazione cresceva in rapida ed impressionante progressione quello che ormai condiziona, paralizzandola, la vita sociale del Paese in questi ultimi anni: il rapporto conflittuale con il mondo della politica con la pesante messa in discussione dell'indispensabile equilibrio fra i poteri dello Stato.

Tutto questo non poteva passare inosservato per la parte più accorta e

responsabile della magistratura che alla vigilia del XXX Congresso, attraverso il Comitato direttivo centrale dell'Associazione nazionale magistrati, approvava il nuovo "codice etico" della categoria. Anche a seguito del dibattito interno dedicato al tema della questione morale conseguente varie vicende che in qualche modo hanno pesantemente inciso sulla immagine della magistratura (e non ultima la necessità di prevedere un impegno ad evitare il passaggio da incarichi istituzionali ad incarichi politici) non si poteva non avvertire la necessità di un richiamo forte all'intera categoria anche e soprattutto attraverso una seria e consapevole autocritica utile alla rimozione di tutti gli errori che in qualche misura hanno contribuito ad offuscarne l'immagine di fronte ad una parte non trascurabile della opinione pubblica. Ed in tal senso depono la relazione del Presidente Palamara in occasione del citato Congresso allorché richiama l'attenzione sulla necessità di una forte autocritica, unica valida premessa per una efficace autoriforma, senza per questo rinunciare al confronto costruttivo e serio con le forze della politica. Allo stesso modo, in maniera altrettanto schietta, veniva affrontato l'annoso problema delle correnti, inesorabilmente dominate da logiche spartitorie che pongono un'ipoteca seria sulla reale indipendenza interna del singolo magistrato.

La decisa autocritica, unitamente al richiamo all'etica della responsabilità in un momento che vede la categoria oggetto quotidiano delle pesanti "attenzioni" da parte del governo in carica, dev'essere apprezzata come atto coraggioso e tentativo serio di reale rinnovamento contro un improduttivo arroccamento, contro il protagonismo di quanti non riescono a rinunciare alla ribalta televisiva e mediatica in genere, contro l'idea che fare giustizia significhi catturare facili consensi della piazza, contro la tentazione di costruire mediaticamente carriere che nulla hanno a che fare con l'amministrare giustizia.

Per queste ragioni si deve guardare con favore al nuovo "codice etico" che, pur con qualche riserva, rappresenta probabilmente il massimo consentito dal pesante periodo storico e politico contemporaneo.

5. Nel confermare i tratti fondamentali, valori e principi ormai diffusamente acquisiti dalla categoria interessata ma non solo, la lettura del nuovo complesso di regole adottato dalla magistratura associata rivela come ai problemi principali, dei quali si è più sopra accennato, si è cercato di offrire soluzioni eticamente apprezzabili concedendo una evidente attenzione a quell'attività di amministrazione autonoma che dovrebbe ispirarsi a valori di disinteresse personale, di indipendenza e imparzialità, rimarcando il fatto che tale dev'essere anche quella interna.

Al fianco di un richiamo allo spirito di servizio che dovrebbe sempre animare il lavoro del magistrato, si pretende la massima attenzione alla effettività dei diritti delle persone con l'auspicio che venga prestato ascolto ai diversi soggetti che a titolo diverso concorrono all'esercizio della giurisdizione. Si raccomanda la correttezza dei rapporti con istituzioni, cittadini e utenti del servizio giustizia; si prevede il divieto di approfittare della propria qualifica per procurare vantaggi di qualsivoglia natura per sé o per altri ed ancora, indebiti interventi finalizzati ad incidere sulla amministrazione della giustizia ovvero sulla propria o altrui posizione in carriera. Operosità, aggiornamento professionale, oculato impiego delle risorse dell'amministrazione, insomma, c'è da augurarsi, tutto quanto prescriverebbe il buon padre di famiglia ad un giovane uditore giudiziario.

6. Un piccolo passo, forse insufficiente ma in ogni caso apprezzabile, è costituito dalla rivisitazione delle norme regolatrici i rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione. Al di là del preesistente e scontato dovere di riservatezza, al magistrato viene raccomandato di evitare "la costituzione o l'utilizzazione di canali informativi personali riservati o privilegiati" quando "ritiene di dover fornire notizie sull'attività giudiziaria al fine di garantire la corretta informazione dei cittadini e l'esercizio del diritto di cronaca, ovvero di tutelare l'onore e la reputazione dei cittadini". La raccomandazione può apparire stravagante ma è rivelativa del fatto che ormai da troppo tempo si coltivano perniciosi e stabili collegamenti fra il magistrato e il mezzo di comunicazione che nulla hanno a che vedere con la necessità di garantire una corretta informazione da un lato ed il diritto di cronaca dall'altro. Curioso e vagamente velleitario appare quel finale richiamo alla tutela dell'onore e la reputazione dei cittadini che viene vanificato e quotidianamente prevaricato dall'abuso più che dal diritto di cronaca che inesorabilmente mortifica il fondamentale principio costituzionale di non colpevolezza.

Fermo il principio sacrosanto di libera manifestazione del pensiero, al magistrato è consentito di rilasciare dichiarazioni, interviste e quanto altro finalizzato alla diffusione solo se ispirato a criteri di equilibrio, dignità e misura. Ed infine allo stesso viene raccomandato di evitare la frequentazione di trasmissioni solo se consapevole del fatto che in quella sede vicende giudiziarie "saranno oggetto di rappresentazione in forma scenica". Anche tale ultima previsione appare rivelatrice del disagio, per usare un eufemismo, che la presenza di un magistrato procura partecipando a trasmissioni televisive dove troppo spesso la tragica realtà si confonde con la fantasia che inevitabilmente

brutalizza le capacità critiche e di giudizio dello spettatore.

In riferimento alla disciplina dei delicati rapporti fra magistratura e mezzi di informazione, il nuovo codice etico ha sicuramente segnato un passo in avanti. Se una critica può essere proposta, va detto che si è rinunciato a scongiurare in maniera più decisa il pericolo dell'utilizzo strumentale dei mezzi di informazione a vantaggio di previsioni troppo generiche e come tali complessivamente inadeguate. La mancata tipizzazione dettagliata delle condotte deontologicamente scorrette contribuisce inesorabilmente al perpetuarsi del pericolo di strumentale ricerca delle funzioni di rilievo in organi istituzionali anche di amministrazione autonoma utile a legittimare incarichi di carattere politico. In definitiva, una diffusa - ancorché non generalizzata - sovraesposizione mediatica e l'inseguimento di incarichi istituzionali quali trampolini di lancio per candidature ed incarichi politici.

7. Significativo, anche se troppo ambizioso, l'intervento integratore che viene realizzato attraverso il richiamo forte alla indipendenza nell'esercizio delle funzioni sia all'esterno, com'è ovvio, sia all'interno dell'ordine giudiziario con particolare riguardo all'attività svolta in organi di gestione autonoma centrale o periferica con altrettanto significativa esclusione del vincolo di mandato rispetto all'elettorato e ai gruppi associativi. Un po' come quando si pretende dal politico-amministratore che una volta eletto resti indipendente da pretese ed aspettative di quanti ne hanno sostenuto l'elezione. Tanto questo è vero che a proposito dell'eventuale esercizio di funzioni amministrative, attraverso apposita norma, si raccomanda di limitarle nel tempo. In altre parole, è ragionevole sostenere che tanto più si realizza la temporaneità degli incarichi, tanto più verrebbe assicurata l'indipendenza e l'autonomia dal mandato ricevuto.

Restano immutate le prescrizioni relative alla generica imparzialità e all'obbligo di correttezza del magistrato così come rimane scolpito l'auspicio che il magistrato-aspirante a promozioni, trasferimenti, assegnazioni di sede e ad incarichi di ogni natura non si adoperi, neppure per via indiretta, al fine di influire impropriamente sulla relativa decisione.

Sul piano processuale, poi, al di là del fatto che i buoni propositi si scontrano con una realtà difficile, segnata dall'enorme e irragionevole carico di lavoro, parrebbe recepito il frutto di accordi diffusi in gran parte degli uffici giudiziari relativamente alla programmazione dello svolgimento delle udienze attraverso protocolli e intese utili ad ottimizzare termini e modalità per assicurare la più corretta celebrazione dei processi in tempi ragionevoli, all'insegna del rispetto per la dignità delle funzioni di tutti i protagonisti del processo.

Un'ultima annotazione merita il capitolo dedicato alla condotta del magistrato nell'esercizio delle sue funzioni. Quanto alla delicatissima funzione del giudicare, viene proposta la figura di un giudice equidistante che assicuri alle parti la possibilità di esercitare al meglio le rispettive funzioni; un giudice rispettoso delle opinioni altrui che tiene nella più attenta considerazione, pronto a rivedere in termini critici le proprie convinzioni; un giudice che esamini adeguatamente i fatti e gli argomenti prospettati dalle parti, che eviti di emettere giudizi o valutazioni sulla capacità di altri magistrati o dei difensori.

Se non fosse per un piccolissimo problema ordinamentale, quella disegnata dal "codice etico" rappresenterebbe una figura di giudice assolutamente adeguata nell'ambito di un processo di parti secondo il modello adottato nel sistema processuale vigente.

Il citato piccolissimo problema ordinamentale, per la verità, balza in tutta la sua evidenza con la disciplina prevista per la condotta del pubblico ministero. Il primo e principale precetto desta un sentimento misto di stupore e curiosità: "Il pubblico ministero si comporta con imparzialità nello svolgimento del suo ruolo". Non c'è chi non veda, come scriverebbe il mitico Aldo Sandulli, che pretendere imparzialità da una delle parti è frutto di una contraddizione palese ed insanabile anche quando si sostiene che la speciale pubblica funzione gli imporrebbe di stare dalla parte della legge e della verità, perché sempre parte resta, nella migliore delle ipotesi onesta ma non certo imparziale.

Neppure reclamare la doppia veste di parte pubblica nel giudizio e organo di giustizia nella fase delle indagini, attento alla ricerca della verità anche acquisendo elementi di prova a favore dell'indagato può militare a favore della reclamata imparzialità. Infatti, laddove lavorasse contro la verità o trascurasse di verificare la fondatezza della ipotesi accusatoria magari non considerando o peggio, celando quanto di favorevole emergesse a favore dell'indagato, ci troveremmo di fronte semplicemente ad una parte disonesta, ad un magistrato persecutore e traditore di tutti i principi etici ispiratori della sua funzione. Fortunatamente così non è ed il pubblico ministero resta una parte privilegiata che, al contrario del difensore, divide con il giudice i suoi destini professionali.

Non solo, ma ci sarebbe da domandarsi come può venire in mente di raccomandare al magistrato della Procura di essere imparziale. In altri termini, tale prescrizione nascerebbe dal pericolo che imparziale non sia. E ove mai non lo fosse, per chi o per che cosa potrebbe parteggiare se non per un corretto ed onesto esercizio della sua funzione che è e resta quella di valutare la sostenibilità dell'accusa in un giudizio che veda una leale e sana contrapposi-

zione dialettica fra le parti di fronte ad un giudice equidistante, disinteressato e libero da legami di qualsivoglia natura?

8. Per concludere questa breve rassegna senza pretese, si registra l'impressione che la rivisitazione del "codice etico", al di là delle ragioni immediate che l'hanno reclamata, risponda ad una esigenza di rinnovamento diffusa fra la maggior parte dei magistrati. La stessa maggior parte che ha sicuramente avvertito come quello attuale sia uno dei momenti più difficili per la vita del Paese, segnata da radicali e violente contrapposizioni fra magistratura e politica, esiziali per gli equilibri di una democrazia compiuta. Un passo avanti, dunque, ma si poteva fare di più.

Edizioni ETS
Piazza Carrara, 16-19, I-56126 Pisa
info@edizioniets.com - www.edizioniets.com
Finito di stampare nel mese di maggio 2011